DIREZIONE GENERALE
CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
LA DIRETTRICE
KYRIAKOULAPETROPULACOS

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	CFR	FILESEGNATURA.XML	
DEL	CFR	FILESEGNATURA.XML	

Ai Direttori Generali

E, p.c. Ai Direttori Amministrativi

Ai Direttori Sanitari

Ai Direttori del personale

delle Aziende sanitarie dell'Emilia-Romagna

Oggetto: misure di potenziamento del SSN e di sostegno per le famiglie e i lavoratori di cui al D.L. 18/2020. Integrazione alle indicazioni regionali contenute nella precedente nota PG/240957 del 21 marzo 2020.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
PG/2020/0277249 del 07/04/2020 18:53:06

Come noto, il Ministro per la pubblica amministrazione, nell'ambito della propria funzione di indirizzo e coordinamento, ha diramato alle pubbliche amministrazioni la circolare esplicativa n. 2/2020 sulle disposizioni contenute nel decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid 19".*

Essa contiene alcuni orientamenti applicativi, con riferimento alle norme che interessano il lavoro pubblico, per chiarirne la portata ed assicurare una omogenea e corretta applicazione delle stesse in tutte le pubbliche amministrazioni.

Si ribadisce quanto già evidenziato nelle precedenti indicazioni regionali, ossia che tutte le misure, anche quelle relative alla gestione ed amministrazione del personale, devono essere orientate all'obiettivo prioritario di rafforzare la capacità del SSR di affrontare l'emergenza epidemiologica in atto. In quest'ottica assume particolare rilevanza garantire un'adeguata presenza in servizio degli operatori sanitari e di supporto e quindi contemperare tutte le condivisibili misure di sostegno del personale dipendente con le prioritarie esigenze di tutela della salute dei cittadini.

Ciò premesso, si ritiene opportuno segnalare alla vostra attenzione alcuni limitati aspetti, di seguito indicati, anche al fine di aggiornare le indicazioni applicative oggetto della nota regionale PG/240957 del 21 marzo 2020.

Viale Aldo Moro 21 tel 051.527.7161/7163 dgsan@regione.emilia-romagna.it
40127 Bologna fax 051.527.7056 PEC: dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it

INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 ANNO NUM Sottofasc...
a uso interno: DP/_____/_____ Classif.|_____|_____|_____|_____|_____| Fascicolo |_____|_____

Permessi mensili legge n. 104/92

La Funzione Pubblica ha chiarito che anche ai permessi giornalieri aggiuntivi previsti complessivamente per il mese di marzo ed aprile si applicano le ordinarie regole di cumulo previste nel caso di assistenza prestata a più soggetti disabili, ovvero nel caso di assistenza prestata da parte di un dipendente esso stesso portatore di handicap con connotazione di gravità. Pertanto in queste situazioni il dipendente può sommare ai 12 giorni di permesso incrementali, ulteriori 12 giorni di permesso aggiuntivo.

Viene inoltre chiarito che non si ritiene possibile convertire in permesso *ex* articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 le assenze già effettuate nel mese di marzo 2020 – prima dell'entrata in vigore della norma in esame – utilizzando altri istituti giuridici contrattualmente previsti (congedi ordinari, permessi per motivi personali, ecc..). Ne discende che i permessi aggiuntivi possono essere fruiti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 18, ossia dal 17 marzo 2020.

La circolare precisa poi che i permessi aggiuntivi in esame sono fruibili "compatibilmente con le esigenze organizzative della pubblica amministrazione"; detto riferimento riguarda tutte le amministrazioni pubbliche e si ritiene che vada riferito alle scelte inerenti la collocazione dei permessi aggiuntivi nel periodo temporale in cui essi sono fruibili, le quali dovranno quindi essere oggetto di una programmazione preventiva con il responsabile gestionale.

Viene quindi evidenziato che una specifica limitazione rispetto alla fruizione dei permessi aggiuntivi è contenuta all'articolo 24, al comma 2, dove si prevede che il beneficio in esame possa essere riconosciuto al personale sanitario delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale solo compatibilmente con le esigenze organizzative.

Si confermano quindi al riguardo le indicazioni applicative regionali, secondo le quali la fruizione dei permessi aggiuntivi, nel periodo indicato dalla disposizione di legge, è autorizzata previa programmazione preventiva con il responsabile gestionale, e verificata, per il personale sanitario, la compatibilità dell'assenza con le esigenze organizzative derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto.

Congedi per i dipendenti con figli

Con riferimento al periodo di congedo della durata di 15 giorni previsto per i genitori a seguito dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, la circolare ministeriale ha chiarito che la fruizione di tale beneficio è possibile anche se l'altro genitore svolge attività lavorativa in modalità *smart working* (lavoro agile). Il Dipartimento ha ritenuto infatti che, trattandosi comunque dello svolgimento di attività lavorativa, si determini un'incompatibilità con la cura dei figli.

Va al riguardo precisato che il DPCM 1° aprile 2020 ha esteso il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado al 13 aprile 2020. Fino a tale data potrà essere dunque possibile fruire del congedo in esame.

Distinti saluti.

Kyriakoula Petropulacos
(firmato digitalmente)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (r_emiro)
Giunta (AOO_EMR)
PG/2020/0277249 del 07/04/2020 18:53:06

Viale Aldo Moro 21
40127 Bologna
tel 051.527.7161/7163
fax 051.527.7056
dgsan@regione.emilia-romagna.it
PEC: dgsan@postacert.regione.emilia-romagna.it

INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 ANNO NUM Sottofasc...
a uso interno: DP/_____/_____ Classif.|_____|_____|_____|_____|_____| Fascicolo |_____|_____